

COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

10124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/65999 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/65999 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/65999 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/6599 – Fax 0124/6989 – Fax 018680 – Fax 01868

ORDINANZA N. 30/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la domanda pervenuta in data 13.07.2022 prot. n. 1773, dalla Signora COPPO Enrica in qualità di titolare dell'esercizio di somministrazione denominato "LA SOCIETA' di CANISCHO di COPPO Enrica" situato in frazione Mezzavilla n. 14 a Canischio – P. IVA 12115280013, tendente ad ottenere l'autorizzazione a poter usufruire degli spazi verdi adiacenti alla Chiesa della Consolata e di poter occupare i posti auto presenti nella Piazza Comunale antistante la Società di Canischio, al fine di garantire una migliore distribuzione della clientela, dalle ore 18,00 del giorno 16.07.2022 alle ore 02,00 del giorno 17.07.2022, in considerazione del fatto che si svolgerà presso il proprio esercizio di somministrazione un ritrovo degli amici delle due ruote;

Ritenuto opportuno, in considerazione anche del fatto che quanto richiesto consente di poter garantire un maggior distanziamento personale al fine di prevenire il diffondersi di possibili contagi da COVID-19, istituire il divieto di sosta:

- a) nella Piazza Comunale della Consolata (area delimitata dalla pavimentazione in ciottolato e lastricato);
- b) nella Piazza Comunale antistante la Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Canischio fino al confine con la Strada Provinciale n. 43 di Canischio,

Vista la Legge n. 127/97;

Visto il D.L.vo 30.04.1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, di istituire il divieto di sosta <u>dalle ore 18,00 del giorno sabato 16.07.2022</u> alle <u>ore 02,00 del giorno domenica 17.07.2022</u> sulle seguenti Piazze di proprietà comunale:

- 1. Piazza della Consolata (area delimitata dalla pavimentazione in ciottolato e lastricato);
- 2. Piazza antistante la Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Canischio fino al confine con la Strada Provinciale n. 43 di Canischio.

Che dal divieto di cui sopra sono esclusi i motocicli e i ciclomotori;

DISPONE

- > Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Canischio nella sezione ordinanze;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei

segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale.

Canischio, lì 14.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Firmato in originale(Geom. Gianpiero DECOLLE)